

REGOLAMENTO (CEE) N. 3368/87 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3643/85 relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽⁴⁾, ha stabilito un regime di scambi con i paesi terzi per questo settore;

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con la maggior parte dei paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine;

considerando che in attesa della conclusione di accordi di autolimitazione con gli altri paesi terzi tradizionalmente esportatori verso la Comunità, il regolamento (CEE) n. 3643/85 ⁽⁵⁾ consente ai suddetti paesi di esportare verso la

Comunità determinati quantitativi di prodotti del settore in causa a condizioni analoghe a quelle previste per i paesi terzi che hanno già concluso accordi di autolimitazione;

considerando che la Comunità ha appena concluso un accordo di autolimitazione con la Repubblica democratica tedesca e che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3643/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per i prodotti appresso elencati, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è pari, al massimo, al 10 % ad valorem, nei limiti dei quantitativi annui espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo e per categoria:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi e quantitativi	
		Cile	Altri paesi terzi (a)
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina: B. altri (b)	0	50
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: IV. delle specie ovina e caprina: a) fresche o refrigerate b) congelate	0 1 490	100 200 (c)

(a) Escluse l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Islanda, la Jugoslavia, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Romania, l'Ungheria e l'Uruguay.

(b) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.

(c) Di cui 100 tonnellate riservate alla Groenlandia.

⁽¹⁾ GU n. C 189 del 18. 7. 1987, pag. 5.

⁽²⁾ Parere reso il 16 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAAKONSEN
